

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -  
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -  
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -  
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -  
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25271/2011 R.G. proposto da:  
FALLIMENTO DELLA ( \*) S.R.L. in liquidazione, in persona del curatore p.t. Dott. A.M.,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Casa, con domicilio eletto in Roma, via F.  
Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi;

- ricorrente -

contro

GRUPPO F.Z. S.P.A. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore  
p.t. Zi.Fr., rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Calgaro E Paolo Panariti, con domicilio  
eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Celimontana, n. 38;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 20 settembre 2011.  
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2017 dal Consigliere Dott.  
Guido Mercolino.

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 20 settembre 2011, il Tribunale di Vicenza ha accolto l'opposizione  
proposta dal Gruppo F.Z. S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo avverso lo stato  
passivo del fallimento dell'( \*) S.r.l. in liquidazione, ammettendo al passivo, a titolo  
d'indennità di occupazione e penale risarcitoria per il mancato rilascio di un immobile  
concesso in locazione alla società fallita, a) un credito di Euro 90.000,00, oltre interessi  
fino al saldo, in prededuzione, riguardante il periodo, anteriore alla dichiarazione di  
fallimento, in cui la società fallita era stata ammessa al concordato preventivo, b) un  
credito di Euro 130.000,00, oltre interessi calcolati ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n.  
267, art. 111-quater, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2764 cod. civ., riguardante il  
periodo residuo.

Premesso che nel concordato preventivo la riscossione dei crediti da parte del liquidatore  
non richiede un'apposita autorizzazione, costituendo attività di ordinaria amministrazione,  
il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 111 L. Fall., l'inerenza del credito ad un  
rapporto di locazione svoltosi in costanza di concordato fosse sufficiente a giustificare la  
collocazione in prededuzione delle somme dovute per indennità di occupazione (Euro  
60.000,00) e penale risarcitoria (Euro 60.000,00), oltre agli interessi fino al saldo.

Ha aggiunto che, in quanto sorti a causa dell'inadempimento dell'obbligo di restituire  
l'immobile alla scadenza del contratto, i crediti per indennità di occupazione (Euro  
120.000,00) e penale risarcitoria (Euro 60.000,00, detratti Euro 20.000,00 versati a  
titolo di acconto), oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 111-quater L. Fall., comma 2,

dovevano trovare collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2764 cod. civ., comma 3, nei limiti del ricavato della vendita dei mobili che erano serviti a fornire l'immobile locato.

Ha infine ridotto a metà l'importo della penale, ritenendolo sproporzionato, in quanto correlato all'entità del canone di locazione, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto e la persistenza di una mera occupazione a titolo di deposito dei beni.

2. Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Gruppo F.Z. ha resistito con controricorso.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente censura il decreto impugnato per aver escluso la nullità del mandato ad litem conferito dal liquidatore della società attrice, sostenendo che la proposizione dell'opposizione allo stato passivo non costituisce attività di ordinaria amministrazione, in quanto comporta un costo per l'opponente. Aggiunge che il conferimento del mandato non spettava al liquidatore, ma al commissario giudiziale, rilevando comunque che la difesa dell'opponente non aveva prodotto il decreto di omologazione del concordato preventivo, indispensabile per la verifica della ripartizione dei poteri tra i due organi.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la legittimazione del commissario giudiziale è limitata alle controversie riguardanti questioni liquidatorie o distributive, e non si estende a quelle aventi ad oggetto l'accertamento delle ragioni di credito dell'impresa e il pagamento dei relativi debiti, ancorchè le stesse risultino idonee ad incidere sul riparto che fa seguito alle operazioni di liquidazione: l'ammissione alla procedura comporta infatti il trasferimento ai relativi organi non già della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio (cfr. Cass., Sez. 1, 4/09/2015, n. 17606; 13/04/2005, n. 7661).

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto valida la procura rilasciata al difensore dal liquidatore della società opponente, per il cui conferimento ha correttamente escluso anche la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, in quanto, avendo la controversia ad oggetto la riscossione di un credito dell'impresa assoggettata alla procedura di concordato, la proposizione della domanda giudiziale non era riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 167 L. Fall., comma 2: tale disposizione, nel subordinare all'autorizzazione del giudice delegato il compimento degli atti specificamente elencati ed in genere di quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione, si riferisce infatti ai soli atti idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, cioè a pregiudicarne la consistenza o a comprometterne la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto tali da determinarne la riduzione, o da gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (cfr. Cass., sez. 5, 10/04/2009, n. 8764; Cass., Sez. 1, 20/10/2005, n. 20291; 11/08/2004, n. 15484).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente osserva che, nel riconoscere la prededucibilità del credito in virtù della mera maturazione in pendenza della procedura di concordato preventivo, il Tribunale non ha considerato che esso non aveva ad oggetto canoni di locazione, ma somme dovute per indebita occupazione, peraltro non autorizzata dagli organi della procedura, i quali si erano anzi attivati per la cessazione della stessa. Aggiunge che, anche a voler ritenere che, ai sensi dell'art. 111 L. Fall., comma 2, la prededucazione possa essere riconosciuta indipendentemente dalla riconducibilità del credito ad un'attività ritenuta utile per la soddisfazione dei creditori, essa non poteva essere accordata per un'attività rivelatasi dannosa per il ceto creditorio. Precisato infatti che il mancato rilascio dell'immobile è stato determinato dal ritardo nella nomina del commissario giudiziale,

osserva comunque che i costi dell'occupazione non erano stati collocati in prededuzione nel piano concordatario.

2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

E' infatti pacifico che il credito fatto valere dall'opponente ha ad oggetto l'indennità dovuta per l'illegittima occupazione di un immobile concesso in locazione alla società fallita per l'esercizio dell'impresa e non restituito dalla conduttrice nonostante la scadenza del relativo rapporto, verificatasi in epoca anteriore all'ammissione della stessa al concordato preventivo. In quanto temporalmente coincidente, almeno in parte, con lo svolgimento della predetta procedura, e comunque funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa o quanto meno alla conservazione dei beni aziendali, destinati altrimenti ad andare dispersi, la predetta occupazione deve ritenersi sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 111 L. Fall., comma 2, che estende la prededucibilità ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali", non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza, fatta valere dal curatore, che il protrarsi dell'occupazione, non autorizzato dagli organi della procedura, sia stato determinato esclusivamente dal ritardo nella nomina del commissario giudiziale. Nell'individuare i crediti prededucibili, la predetta disposizione fa infatti riferimento ad un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare, e conseguentemente con gli interessi del ceto creditorio (cfr. Cass., Sez. 1, 5/12/2016, n. 24791; Cass., Sez. 6, 18/12/2015, n. 25589; Cass., Sez. 1, 24/01/2014, n. 1513, riguardante proprio il credito fatto valere dal proprietario di locali occupati sine titolo nell'ambito di una procedura di concordato preventivo). E' pur vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere alternativo dei predetti criteri non consente di estendere la prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur vago collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con valutazione da compiersi ex ante: tale apprezzamento, tuttavia, si risolve in un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, nella specie neppure ritualmente dedotto, essendosi il ricorrente limitato ad insistere sulla mancata utilizzazione dell'immobile, in tal modo sollecitando una revisione del giudizio di merito, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare i fatti di causa, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. 1, 4/11/2013, n. 24679; Cass., Sez. 5, 16/12/2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18/03/2011, n. 6288).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'errato riconoscimento della prededuzione sulla somma dovuta a titolo di penale, contestando la configurabilità di un rapporto di accessorietà tra il relativo credito e l'obbligazione principale, tale da giustificare il medesimo trattamento giuridico, ed evidenziando la natura risarcitoria del medesimo credito, normalmente considerato chirografario.

3.1. Il motivo è infondato.

In quanto collegato all'inadempimento dell'obbligo di riconsegna dello immobile locato, conseguente alla scadenza del rapporto di locazione, il credito avente ad oggetto la penale, la cui pattuizione costituisce una clausola accessoria del contratto, con funzione sia di coercizione all'adempimento che di predeterminazione della misura del risarcimento in caso d'inadempimento dell'obbligazione assunta con il contratto stesso (cfr. Cass., Sez. 3, 26/09/2005, n. 18779; Cass., Sez. 2, 10/06/1991, n. 6561), segue necessariamente le sorti del credito principale, configurandosi anch'esso come un credito sorto in occasione o in funzione della procedura di concordato, da collocarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111 L. Fall., comma 2.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2764 cod. civ. al credito per indennità di occupazione maturato in epoca anteriore

all'apertura della procedura di concordato preventivo, osservando che lo stesso non deriva da un contratto di locazione, ma da un patto contenuto in un contratto di cessione di azienda.

4.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Il riconoscimento del privilegio in favore del credito per indennità di occupazione trova infatti giustificazione nella natura contrattuale della responsabilità posta a carico del conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata, la quale, traendo origine dall'inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto di locazione, consente di estendere lo speciale privilegio previsto dall'art. 2764 cod. civ., comma 3, anche al credito del locatore avente ad oggetto il risarcimento del danno provocato dal predetto ritardo (cfr. Cass., Sez. 3, 26/07/1974, n. 2257).

Nel contestare l'applicabilità della predetta disposizione, il ricorrente sostiene che il contratto stipulato dall'opponente con la società fallita non aveva ad oggetto la locazione dell'immobile, ma la cessione dell'azienda, in tal modo mettendo in discussione la qualificazione del rapporto emergente dal decreto impugnato, senza tuttavia provvedere, in ossequio al principio di specificità dell'impugnazione, alla riproduzione nel ricorso delle parti salienti del predetto contratto, nè all'indicazione delle norme giuridiche violate o degli errori logici compiuti dal Tribunale. E' noto infatti che, in quanto volta alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, l'interpretazione del contratto costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione. Ai fini della prima censura, è peraltro necessaria l'individuazione delle norme in concreto violate, accompagnata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè dalla trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione. La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazione delle lacune argomentative della motivazione, ovvero degli elementi di giudizio ai quali è stato attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, connotati cioè da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano dal ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dal provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, 26/05/2016, n. 10891; 10/02/2015, n. 2465; Cass., Sez. 2, 3/09/2010, n. 19044). Nella specie, invece, il ricorrente si limita ad insistere sul proprio personale convincimento, contrastante con quello espresso dal Tribunale, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice di merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè, quando del medesimo testo contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto quella disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. 1, 22/02/2007, n. 4178; 2/05/2006, n. 10131; Cass., Sez. 3, 17/07/2003, n. 11193).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017